



ALLEGATO D AL MOG

# REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

Approvato con determinazione n. 29/2023 dell'Amministratore Unico di ATR il 14.12.2023

Approvato dall'Assemblea dei Soci ATR in data 29.04.2024, già approvato nel 20.12.2022

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"  
quale parte integrante del MOG 231/2001*

## **1. Premessa e riferimenti normativi.**

Il decreto legislativo n. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE n. 2019/1937, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Nello specifico, il sistema di protezione contemplato dal decreto prevede:

- La tutela della riservatezza;
- Misure di sostegno;
- Limitazioni della responsabilità;
- Protezione dalle ritorsioni.

Ai sensi del citato decreto, ATR Società Consortile a r.l. (di seguito ATR) rientra nel novero dei soggetti destinatari della disciplina in quanto organismo di diritto pubblico e società "in house"

Il presente Regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni eventualmente ricevute dalla Società in ottemperanza alle disposizioni normative recentemente introdotte.

Ai fini della redazione sono state prese a riferimento le Linee Guida Anac (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pubblicate in data 14.07.2023) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, per quanto compatibili.

Il presente regolamento viene adottato sentite le rappresentanze sindacali e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - versione 4.0 del 04.05.2022 - ai sensi del D.lgs 231/2001, quale allegato D

Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento per la tutela dei dipendenti che segnalano illeciti approvato con determinazione n. 6/2022 dell'Amministratore Unico di ATR del 13.04.2022, che rimane privo di ogni efficacia a decorrere dalla data di approvazione del presente strumento da parte dell'Organo Amministrativo di ATR.

Il presente Regolamento è soggetto a d.p.i.a. come da relazione in atti del DPO aziendale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Gli amministratori e i collaboratori di ATR hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

## **2. Soggetti titolati alla segnalazione e tutelati dal whistleblowing.**

Possono effettuare segnalazioni ad ATR, ai sensi del presente Regolamento:

- i dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, a prescindere dalla qualifica contrattuale (dirigente, quadro direttivo, impiegato);
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso ATR;
- i titolari di rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso ATR;

- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi e che realizzano opere in favore di ATR (imprese fornitrici, contratti in distacco, personale in servizio e seguito contratti di service, etc.);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di ATR;
- i volontari e i tirocinanti (stagisti), retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso ATR;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso ATR.

## 2.1 tutele

La tutela delle persone segnalanti si applica, oltre che ai soggetti sopra elencati, anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la fase precedente il perfezionamento del rapporto in altre fasi precontrattuali (per esempio nel caso delle selezioni del personale);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico sotteso alle casistiche di cui sopra se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (per esempio a seguito di pensionamento o di risoluzione di contratto di fornitura).

Le misure di protezione, di cui al paragrafo 5, si applicano anche:

- ai facilitatori (persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo (inteso come attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Ai sensi del D.lgs 24/2023, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del Decreto.

Nel caso di segnalazioni anonime e/o provenienti da soggetti non previsti dalla normativa (cittadini, organizzazioni, associazioni etc.), le stesse non saranno gestite secondo la presente procedura ma saranno liberamente vagliate. Le segnalazioni anonime, qualora sia stato necessario individuare il segnalante ai fini della gestione della segnalazione stessa, beneficeranno della medesima tutela delle segnalazioni ordinarie.

### **3. Le segnalazioni.**

#### **3.1 L'oggetto delle segnalazioni**

E' possibile segnalare violazioni, vale a dire comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ATR e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno e che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- 7) le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- 8) le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- 9) i fondati sospetti.

Possono essere segnalati i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale, purché costituite non da mere illazioni bensì da elementi circostanziati e concreti.

Non possono tuttavia essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al superiore, cui è in capo la direzione del personale;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Gli ulteriori motivi, anche personali, che hanno indotto il whistleblower ad effettuare la segnalazione, sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal citato decreto.

Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni, verranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate. In ogni caso, il segnalante anonimo, se successivamente identificato, potrà beneficiare delle misure di protezione per le ritorsioni.

### **3.2. Canali di segnalazione**

Le segnalazioni, come specificato nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera nr. 311 del 12.07.2023, devono essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali:

1. Canale interno (in capo ad ATR);
2. Canale esterno (gestito da A.N.A.C.);
3. Divulgazione pubblica (a mezzo stampa o social media);
4. Denuncia all'Autorità giudiziaria.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa al segnalante, ma è necessario utilizzare in via prioritaria il canale interno di cui al punto 1 e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna (punti 2 e 3).

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo (in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.) di fare rapporto alle competenti Autorità giudiziarie dei fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale. Tuttavia si precisa che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura. Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

E' sempre possibile la denuncia all'autorità giudiziaria.

### **3.3. Elementi e caratteristiche della segnalazione.**

Al fine di consentire di procedere alle opportune analisi, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

### **3.4 Destinatario del canale di segnalazione interna.**

Come previsto dalla normativa e dalle linee Guida ANAC, ATR ha individuato quale destinatario delle segnalazioni l'OdV.

Qualora l'OdV sia coinvolto nella segnalazione, il segnalante potrà optare di utilizzare altro canale di segnalazione.

### **3.5. Canale Interno in capo ad ATR**

ATR ha previsto due canali per la trasmissione delle segnalazioni:

- a) uno analogico – mediante posta cartacea attraverso l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'OdV, presso la sede di ATR in via Leopoldo Lucchi n. 135, 47521 Cesena (FC).
- b) uno orale, a mezzo linea telefonica o richiesta di incontro diretto con l'OdV.

Sul sito istituzionale di ATR, alla pagina sopra indicata, è altresì disponibile la specifica informativa privacy che deve accompagnare la segnalazione.

### **3.6. Inoltro analogico a mezzo posta cartacea**

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante unitamente ad un documento di identità; nella seconda deve essere inserito l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime.

Qualora le stesse risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione saranno trattate come segnalazioni ordinarie.

In ogni caso le segnalazioni anonime dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni allo stesso devono essere riconosciute le tutele per il whistleblower.

### **3.7. Inoltro a mezzo incontro.**

Tale modalità di trasmissione è consigliabile solo in via subordinata rispetto a quella prioritaria della posta cartacea.

L'incontro dovrà essere concordato tramite i contatti che saranno definiti e pubblicati sulla sezione "società trasparente" del sito istituzionale di ATR: [www.atr.fc.it](http://www.atr.fc.it)

Le caratteristiche dell'inoltro a mezzo incontro saranno le seguenti.

Questa tipologia di segnalazioni verrà raccolta nell'ambito di un incontro diretto – previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa – tramite l'OdV stesso che redigerà verbale dell'incontro, che potrà essere sottoscritto dal segnalante.

### **3.8. Canale esterno in capo ad ANAC**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad A.N.A.C. se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo di ATR, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24 del 2023 in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 di cui sopra e la stessa non ha avuto seguito (come azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per

valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate);

- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni esterne e della loro gestione sono meglio approfondite nelle Linee Guida ad esse dedicate e pubblicate sul sito di A.N.A.C., approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, cui si rimanda.

Sul sito di ANAC è inoltre pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato con ANAC stessa Convenzioni, nonché i loro contatti, che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. Le misure di sostegno fornite da tali enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **3.9. Divulgazione pubblica.**

Come «divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente» si intende (ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 art. 2 comma 1 lett. f), rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal citato decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ad ATR secondo la procedura di cui al presente documento ed esterna ad A.N.A.C. secondo quanto previsto dalle relative Linee Guida, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad A.N.A.C., alle quali non è stato dato riscontro nei termini previsti dalle relative policy in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non di semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad A.N.A.C. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

### **3.10. Denuncia alla Autorità Giudiziaria**

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Come precedentemente accennato, qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.

331 c.p.p. e degli artt 361 e 362 c.p - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal whistleblower che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il segnalante denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

#### **4. Gestione delle segnalazioni.**

##### **4.1. Responsabile della gestione delle segnalazioni delle violazioni.**

ATR individua nell'OdV il soggetto responsabile della gestione del canale di segnalazione interno, così come previsto dal D. Lgs 24/2023 all'art 4 comma 5.

L'OdV, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere obbligatoriamente gli atti necessari a una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute".

L'OdV è pertanto il soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e ne conosce l'identità, qualora manifestata dal segnalante.

L'OdV opera in qualità di autorizzato al trattamento (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, par. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003).

Nel caso in cui l'OdV si trovi in posizione di conflitto di interessi, è designato a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione l'Amministratore Unico al quale, su autonoma valutazione del segnalante, sarà rivolta la richiesta di incontro o la segnalazione scritta.

##### **4.2. Iter procedurale istruttorio**

L'OdV, compatibilmente con quanto previsto al precedente paragrafo n. 3.6, secondo comma, in tema di segnalazioni anonime:

- rilascia al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, idoneo riscontro di avvenuto ricevimento della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Al fine di dare corretto seguito, l'OdV effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nella segnalazione per valutarne l'ammissibilità e dunque per poter accordare al segnalante le tutele.

L'eventuale non sussistenza potrà essere valutata in funzione dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal decreto;
- manifesta incompetenza della Società sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza della Società;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- generalità del segnalante, relativi recapiti, qualifica e mansione svolta, fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti in relazione alle segnalazioni anonime;



- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati, fatta salva la possibilità di richiedere elementi integrativi.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

Nel caso in cui la segnalazione non venisse configurata quale segnalazione di whistleblowing per mancanza di uno degli elementi sopra elencati, verrà comunque avviata una istruttoria interna, nell'ambito di procedimenti di vigilanza "ordinari".

L'OdV avvierà un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite i recapiti messi a disposizione dal segnalante, eventualmente anche di persona, e acquisirà atti e documenti da altri uffici della Società, eventualmente coinvolgendo terze persone tramite confronto e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, l'OdV ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione.

Qualora, invece, l'OdV ravvisi una parvenza di fondatezza della segnalazione si rivolgerà immediatamente ai soggetti preposti interni e, nel caso, agli enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze: l'OdV non accerta le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolge controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, laddove tali verifiche spettino a soggetti differenti, quali ad esempio la magistratura.

Nello specifico, l'OdV si rivolgerà a:

- eventuali altri soggetti competenti interni alla Società, trasmettendo non la segnalazione, ma gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante o a quanti altri tutelati dal decreto;
- Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231 del 2001, per le conseguenti opportune decisioni, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- Amministratore Unico, qualora non coinvolto nella segnalazione, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti e nei limiti delle deleghe conferitegli, l'esercizio dell'azione disciplinare, nel rispetto della tutela della riservatezza;
- ANAC, nel caso di segnalazioni pervenute alla Società ma per la quale la stessa non abbia competenza nel merito. In tale casistica, il Responsabile trasmetterà la segnalazione ad ANAC, secondo quanto previsto dalle relative linee guida da essa emanate.

L'OdV terrà traccia dell'attività svolta e fornirà informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Nel caso in cui si renda necessario il coinvolgimento di soggetti terzi, sia essi interni che esterni, l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione verrà consentito nelle modalità e forme di cui al paragrafo successivo inerente le forme di tutela.

L'OdV tiene conto del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento e ne rende conto nella Relazione annuale di cui all'art. 1, co.14, della legge 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le segnalazioni e loro atti di istruttoria, compreso l'atto finale, vengono acquisiti ad apposito protocollo riservato di ATR, gestito dall'OdV, eccettuate le ipotesi di conflitto, le cui relative segnalazioni e loro prosiegue saranno gestite dall'organo tutorio sopra individuato.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

La persona segnalante riceve riscontro della propria segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Tale riscontro viene comunicato mediante posta cartacea o altro mezzo idoneo, coerente con la modalità di recapito della segnalazione.

## **5. Sistema di protezione.**

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 contempla un sistema di protezione suddiviso nelle seguenti misure:

1. La tutela della riservatezza;
2. Misure di sostegno;
3. Limitazioni della responsabilità;
4. Protezione dalle ritorsioni;
5. Divieto generale di rinunce e transazioni dei diritti e delle tutele previsti dal decreto, non sottoscritte in sede protetta.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo di ATR e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **5.1 Tutela della riservatezza.**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower, dunque, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato da ATR l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui alla segnalazione risultino indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

ATR tutela inoltre l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il trattamento di tali elementi è quindi improntato alla massima cautela, anche dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante, qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, verrà prestata dall'OdV massima attenzione alla tutela della riservatezza e non verrà trasmessa la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. Accesso agli atti/accesso documentale), nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd. Accesso civico generalizzato).

Ogni trattamento dei dati personali sarà effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679; a tal fine si precisa che il personale tutto della società risulta "persona autorizzata al trattamento dei dati personali" ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679 del 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 2003 (cd. Codice Privacy) così come novellato dal D. Lgs. n. 101 del 2018.

## **5.2 Informativa di carattere generale**

### **5.2.1 Misure di sostegno**

È istituito presso l'ANAC un elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato a tal fine convenzioni con ANAC. Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo Settore consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle

disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **5.2.2 Limitazioni della responsabilità**

Non è punibile l'ente o la persona tutelata dal decreto che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy per l'ottenimento delle tutele previste dalla norma più avanti precisate. Quando ricorrono le ipotesi di cui al periodo precedente, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la tutelata dal decreto non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **5.2.3 Protezione dalle ritorsioni**

Gli enti o le persone tutelate dal decreto non possono subire alcuna ritorsione; è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (art. comma 1 lettera c) D. Lgs 24/2023)".

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 24 del 2023, nei confronti delle persone tutelate dal decreto stesso, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone tutelate dal decreto, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi dello stesso, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Si segnala che l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

Di seguito sono indicate talune fattispecie che costituiscono ritorsioni e che il datore di lavoro si impegna comunque a non mettere in atto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli enti e le persone tutelate dal decreto e dalla presente policy possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito a mezzo piattaforma messa a disposizione da ANAC stessa.

L'ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina e/o l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di loro competenza. Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC potrà avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Gli atti eventualmente assunti da ATR in violazione dell'articolo 17 del decreto sono nulli. Le persone tutelate dal decreto che dunque siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita, cui spetta la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi, adotterà tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

#### **5.2.4 Condizioni per la tutela**

Le misure di protezione di cui ai punti precedenti si applicano alle persone tutelate dal decreto quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate,

- divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto e del presente Regolamento;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dal presente Regolamento.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salvo quanto previsto dal capitolo "limitazioni delle responsabilità", quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e ATR valuterà di irrogare alla persona segnalante o denunciante una sanzione disciplinare.

Nello specifico, qualora ATR ritenga che il whistleblower abbia posto in essere, attraverso la segnalazione presentata, una condotta calunniosa, diffamatoria o, in generale, penalmente rilevante, non potrà sanzionare il dipendente per tali motivi.

Solo dove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave la Società potrà sanzionare disciplinarmente il segnalante.

La disposizione di cui al presente punto si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto.

### **5.3 Archiviazione dei documenti**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla presente policy e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

Quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'OdV, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso OdV mediante verbale che la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

La documentazione raccolta nel corso dell'intera procedura di segnalazione è riservata e confidenziale e viene archiviata in totale sicurezza in formato cartaceo o su supporto informatico con password, in conformità con le norme in vigore sul trattamento dei dati personali, in armadio/cassettiera non blindata ma chiusa a chiave nella sede di via Leopoldo Lucchi 135 a Cesena, in considerazione dell'accesso limitato ai locali.

Possono accedere ai predetti documenti, esclusivamente i soggetti espressamente autorizzati da ATR e/o i soggetti coinvolti nelle eventuali azioni disciplinari conseguenti la segnalazione. In ogni caso, la necessità di accesso alle informazioni contenute nella segnalazione non implica assolutamente anche l'accesso ai dati personali del segnalante o degli altri soggetti coinvolti di cui verrà assicurata la protezione dell'identità.

### **5.4 Sanzioni**

L'art 21 del D. Lgs. 24 del 10.03.2023 individua le seguenti tipologie di sanzioni:

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## **6. Pubblicità del Regolamento e accesso agli atti**

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società.

Le segnalazioni pervenute sono sottratte dalla disciplina del diritto all'accesso civico e dell'accesso generalizzato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

Il presente regolamento, pubblicato sul sito istituzionale di ATR alla sezione Società trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione, sarà oggetto di specifica formazione e sarà data ampia e diffusa comunicazione nonché di info-formazione nell'ambito delle misure ivi previste ed in conformità con quanto stabilito dal d.lgs. n. 24/2022, e specificamente dall'art. 4, secondo comma, e dall'art. 5.

Informazione/formazione

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione dei nuovi dipendenti.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società.